

# Polizza Leasing

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

Leasing strumentale per la copertura dei beni strumentali oggetto di contratto di leasing

Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2019

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia.** Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: [www.zurich.it](http://www.zurich.it) - Indirizzo PEC: [zurich.insurance.plc@pec.zurich.it](mailto:zurich.insurance.plc@pec.zurich.it).

Con riferimento al bilancio di esercizio 2017, il patrimonio netto è pari a 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.933 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 870 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.615 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.487 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

La copertura assicurativa sempre presente in polizza è per i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso a cui sono destinate e per i danni a terzi verificatisi in relazione alla proprietà del bene assicurato.

## Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

#### Property risks

La compagnia risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina.

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

#### Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi

La compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi.

<b>Terremoto</b>	La compagnia è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da terremoto.
------------------	---



## Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## Ci sono limiti di copertura?

<p><b>Danni alle cose</b></p>	<p><b>Sono esclusi i danni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di deperimento, logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;</li> <li>• a cose per le quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;</li> <li>• attribuibili a difetti che, all'atto della stipulazione della polizza, erano noti all'assicurato o ai suoi dirigenti;</li> <li>• causati con dolo o colpa grave dell'assicurato o del contraente;</li> <li>• per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore e/o fornitore delle cose assicurate;</li> <li>• per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;</li> <li>• verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio e smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite nel luogo indicato in polizza;</li> <li>• verificatisi in occasione di terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;</li> <li>• dovuti all'inosservanza delle precisazioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;</li> <li>• ai beni a noleggio;</li> <li>• a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente ed al blocco incudine dei battipali e delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori ed alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di cantiere;</li> <li>• a macchinari e attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso;</li> <li>• le spese per il recupero e/o la rimessa in funzione dei macchinari e attrezzature di cantiere, ancorché conseguenti ad un evento coperto; rimangono peraltro indennizzabili le spese necessarie per la riparazione dei danni, causati dall'evento stesso, all'integrità fisica dei macchinari e attrezzature;</li> <li>• a natanti, aeromobili nonché a macchinari ed attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;</li> <li>• perdita o distruzione totale apparecchi audio-fono-visivi installati su mezzo assicurato;</li> <li>• dovuti a difetti fabbricazione e/o di materiale;</li> <li>• i costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate.</li> </ul>
<p><b>Responsabilità civile verso terzi</b></p>	<p><b>Non sono considerati terzi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con esso conviventi;</li> <li>• le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.</li> </ul> <p><b>L'assicurazione non comprende:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i danni, cui debba rispondere il contraente in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;</li> <li>• i danni alle cose date in locazione dall'assicurato;</li> <li>• i danni da furto;</li> <li>• tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;</li> <li>• i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'assicurato e/o contraente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;</li> <li>• i danni da inquinamento in genere;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i danni dovuti a responsabilità facenti capo all'assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;</li> <li>• i danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.</li> </ul>
Condizioni valide per entrambi le sezioni	<p>La compagnia non rimborsa i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezione, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto o per connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o di sabotaggi, salvo che il contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;</li> <li>• verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o provocati da contaminazioni radioattive;</li> <li>• indiretti da qualsiasi causa originati.</li> </ul>



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p><b>Denuncia di sinistro</b></p> <p>Il contraente o l'assicurato o i loro aventi diritto devono sempre denunciare il sinistro per iscritto, preferibilmente mediante il modulo allegato alla polizza, alla compagnia o al proprio intermediario assicurativo entro 3 giorni da quando lo stesso si è verificato o da quello in cui ne hanno avuto conoscenza o non appena ne abbiano la possibilità.</p> <p>Devono anche fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della compagnia prima della riparazione, con spese a carico della compagnia nel limite dell'art. 1914 c.c.</p> <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 c.c.)</p> <p>Il contraente o l'assicurato, in caso di sinistro che riguarda la garanzia danni alle cose, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di incendio, furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso, nei 5 giorni successivi, denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria o di Polizia, indicando il momento e la causa presunta dello stesso, inoltrando poi copia del tutto alla compagnia;</li> <li>• conservare, a proprie spese, le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno; la compagnia si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite e se il contraente/assicurato non vi ottempera decade dal diritto dell'indennizzo;</li> <li>• fornire dimostrazioni del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute per evitarlo o diminuirlo.</li> </ul> <p>Dopo la denuncia del sinistro si può iniziare la riparazione del danno, ma non si può modificare lo stato delle cose se non dopo l'ispezione del perito della compagnia, salvo che siano decorsi 8 giorni da quando quest'ultima ha ricevuto la detta denuncia e la mancata ispezione non sia dipesa dal contraente e dall'assicurato.</p> <p>Il contraente o l'assicurato, in caso di sinistro che riguarda la garanzia responsabilità civile verso terzi, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inoltrare, nel più breve tempo possibile dopo la denuncia, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro impegnandosi a raccogliere tutti gli elementi di difesa e, se la compagnia lo richiede, ad effettuare un componimento amichevole.</li> </ul>
	<p><b>Assistenza diretta/in convenzione</b></p> <p>Non sono previste prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia.</p>
	<p><b>Gestione da parte di altre imprese</b></p> <p>La trattazione dei sinistri è effettuata esclusivamente dalla compagnia.</p>

	<p><b>Prescrizione</b></p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la compagnia paga l'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione da parte di terzi.</p> <p>Se è iniziato un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento viene eseguito solo quando il contraente o l'assicurato dimostrino che l'evento non è stato causato da loro dolo.</p> <p>La valutazione del danno è effettuata direttamente tra la compagnia (o un perito da questa incaricato) e il contraente/l'assicurato o a mezzo di perizia contrattuale.</p> <p>Rimane comunque ferma la possibilità per il contraente/assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.</p>



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Rimborso</b>	<p>In caso di recesso per sinistro esercitato dalla compagnia la stessa sarà tenuta a rimborsare, entro i trenta giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.</p> <p>In caso di cessazione dell'assicurazione per estinzione anticipata del contratto di leasing, la compagnia rimborserà, solo in presenza di lettera di svincolo da parte dell'istituto erogante in finanziamento, la parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso.</p>



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Il contraente non può sospendere le garanzie. Tuttavia l'assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Si rivolge alle aziende che vogliono assicurare i beni strumentali oggetto di contratto di leasing.



### Quali costi devo sostenere?

#### - Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 13,16%, calcolato sul premio lordo.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p><b>ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia</b> <b>Ufficio Gestione Reclami</b> <b>Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano</b> <b>Fax numero: 02.2662.2243</b> <b>E-mail: reclami@zurich.it</b> <b>PEC: reclami@pec.zurich.it</b></p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito <b>www.zurich.it</b> nella sezione dedicata ai Reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;</li><li>- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia.</li></ul> <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p><b>IVASS</b> <b>Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma</b> <b>Fax 06.42133206</b> <b>Pec: ivass@pec.ivass.it</b> <b>Info su: www.ivass.it</b></p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito <b>www.zurich.it</b>.</p> <p>Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, <a href="http://www.centralbank.ie">www.centralbank.ie</a>). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <b>www.giustizia.it</b> (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">www.ec.europa.eu/fin-net</a> – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

**IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. *HOME INSURANCE*) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.**